

FONDAZIONE LUCA CAVALLINI

Statuto

Premessa

La “Fondazione Luca Cavallini” nasce il 19 dicembre 2016 per volontà della signora Enrichetta Colombi e per onorare la memoria di suo figlio Luca Cavallini, dando vita ad un progetto a carattere continuativo con l’obiettivo di promuovere l’educazione e la formazione avanzata, di diffondere la cultura, di favorire la crescita intellettuale, culturale ed etica dei giovani, con un’attenzione particolare a studenti particolarmente meritevoli in condizioni di fragilità socio-economica.

Art. 1

Costituzione e relativa Denominazione - Natura - Sede - Durata

1. È costituita la Fondazione del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, denominata "Fondazione Luca Cavallini" (di seguito per brevità “Fondazione”).
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopi di lucro.
3. La Fondazione ha sede legale in Pisa.
4. La Fondazione individua nella Scuola Superiore di Studi e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (di seguito per brevità “Scuola Superiore Sant’Anna”) il soggetto con il quale collaborare per il perseguimento dei propri scopi di cui all’art. 2.
5. La Fondazione ha durata illimitata.
6. La Fondazione utilizza nella propria denominazione, nelle comunicazioni al pubblico e nella corrispondenza, la qualifica “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. La Fondazione adotta un proprio logo che sarà apposto sui documenti ed in particolare sulle targhe da collocarsi sulle facciate degli immobili che ospiteranno le attività della Fondazione.

Art. 2

Scopi della Fondazione

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Nello specifico la Fondazione si propone:
 - a) quale finalità principale ed irrinunciabile, di facilitare l’accesso ad una formazione di eccellenza a studenti particolarmente meritevoli provenienti da condizioni socio-culturali di particolare fragilità, nonché sostenere gli studi e lo sviluppo professionale di studenti che si distinguono per conoscenze, competenze e cultura dell’inclusione e della solidarietà; beneficiari potranno essere laureandi, perfezionandi, specializzandi e ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna. I criteri per la valutazione della condizione socio-economica saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tenuto conto dei parametri adottati per le prestazioni per il diritto allo studio universitario quali ad esempio l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e l’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) e degli indicatori volti a favorire la mobilità sociale tra i quali ad esempio il non avere uno o entrambi i genitori laureati. Il Consiglio di Amministrazione definirà contestualmente i criteri di merito, tenuto conto del profitto negli studi sulla base di quelli previsti per la frequentazione dei corsi della Scuola Superiore Sant’Anna; per quello della condotta, sarà richiesta l’assenza di condanne penali per delitti non colposi, e di provvedimenti amministrativi o disciplinari di sospensione;
 - b) di promuovere eventi o altre iniziative culturali e scientifiche, anche con altre istituzioni ed organizzazioni locali, nazionali ed internazionali, nell’ottica di una valorizzazione culturale del territorio;

- c) di promuovere, realizzare e gestire iniziative che perseguano la missione istituzionale della Scuola Superiore Sant'Anna, anche con il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali ed internazionali;
 - d) di favorire lo scambio di conoscenze e la dimensione internazionale dell'offerta formativa della Scuola Superiore Sant'Anna sostenendo la mobilità di docenti e studenti di prestigiose università straniere;
 - e) di promuovere la raccolta fondi e la richiesta di contributi da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, per il perseguimento degli scopi istituzionali della Scuola Superiore Sant'Anna e della Fondazione;
 - f) di amministrare e gestire i beni e le attività di cui abbia la proprietà o il possesso nonché le strutture delle quali le sia affidata la gestione dalla Scuola Superiore Sant'Anna.
3. La Fondazione opera senza fine di lucro, diretto o indiretto. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si applica quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 3

Attività

1. La Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) formazione universitaria e post-universitaria;
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 - f) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
2. La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di cui al comma 2 del presente articolo, entro i limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.
3. In particolare, la Fondazione si propone di:
 - a) progettare e gestire iniziative per sostenere gli studi e lo sviluppo professionale di giovani meritevoli anche mediante borse di studio, contributi, premi, progetti specifici e, in particolare, mediante la gestione di strutture di servizio residenziali;
 - b) realizzare iniziative di aggregazione e coinvolgimento delle diverse componenti della comunità della Scuola Superiore Sant'Anna, con particolare attenzione agli allievi ed ex allievi, per favorire la collaborazione e lo scambio di conoscenze, progetti e risorse;
 - c) progettare e gestire seminari, conferenze, mostre e convegni, o altri eventi culturali, anche in collaborazione con istituzioni ed organizzazioni locali, nazionali ed internazionali.
4. Ai fini del conseguimento delle sue finalità, la Fondazione può, fra l'altro:
 - a) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili per la realizzazione delle attività programmate (salvo per quegli immobili o beni che siano diversamente vincolati dalle disposizioni della Fondatrice signora Enrichetta Colombi);

- b) amministrare e gestire beni di cui la Fondazione abbia la proprietà o il possesso;
 - c) stipulare convenzioni, contratti, accordi o intese con altri soggetti pubblici o privati;
 - d) promuovere e organizzare la raccolta di fondi e contributi.
5. La Fondazione opera sulla base di una programmazione annuale che deve assicurare il perseguimento dei propri scopi istitutivi. La prevalente parte del programma annuale della Fondazione deve essere rivolta direttamente o indirettamente a dare sostegno a giovani studenti capaci e meritevoli, con una particolare attenzione agli Allievi ordinari della Scuola Superiore Sant'Anna.
6. La Fondazione potrà promuovere qualunque altra iniziativa che possa agevolare il raggiungimento degli scopi e aderire ad analoghi organismi italiani ed esteri.

Art. 4

Patrimonio e Fondo di Gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) conferita dalla signora Enrichetta Colombi in Cavallini in sede di costituzione della Fondazione.
2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato da:
 - a) eventuali avanzi di gestione;
 - b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà di donanti o testatori.
3. Il patrimonio della Fondazione è destinato al perseguimento degli scopi statutari di cui al precedente art. 2, ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente del Terzo settore che opera nel rispetto dei principi del presente statuto.
4. Per assicurare il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e il proprio mantenimento, la Fondazione provvede ai suoi compiti con:
 - a) un fondo di gestione iniziale costituito da quota parte dell'importo conferito dalla signora Enrichetta Colombi e risultante dall'atto costitutivo;
 - b) redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
 - c) proventi delle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - d) eventuali avanzi di gestione;
 - e) atti di liberalità, contributi ed assegnazioni da parte di soggetti pubblici e/o privati, e disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
 - f) ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del patrimonio.

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Segretario Generale.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, ivi compresi Il Presidente ed il Vicepresidente.
2. I consiglieri sono designati come segue:
 - a) quattro consiglieri sono nominati su proposta del Rettore della Scuola Superiore Sant'Anna e cooptazione del Consiglio di Amministrazione medesimo, che restano in carica tre anni e possono essere cooptati nuovamente;
 - b) un consigliere rappresenta la famiglia Cavallini. Tale membro rimane in carica vita natural durante, salvo dimissioni, ed ha la facoltà di indicare il soggetto designato a subentrargli in caso di morte, dimissioni o impedimento. Nel caso di impossibilità a designare il subentrante o di assenza della designazione, il consigliere in rappresentanza della famiglia Cavallini è designato dal Direttore Generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio o, in ulteriore subordine, dal Sindaco di Pisa.
3. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita.
4. Il Rettore è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.
5. Ai fini della nomina di cui al comma 2, lett. a), almeno due mesi prima della scadenza di uno dei membri in carica, il Presidente della Fondazione richiede al Rettore della Scuola Superiore Sant'Anna di proporre un nominativo o una rosa di nominativi per la sostituzione del membro in scadenza. Sul nominativo o sui nominativi proposti dal Rettore, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza la cooptazione. Nel caso in cui su alcuno dei nominativi proposti dal Rettore non si raggiunga la predetta maggioranza, il Presidente è tenuto a richiedere una nuova proposta al Rettore. I membri scaduti, ma non ancora sostituiti, rimangono in carica fino alla cooptazione del sostituto. I membri così nominati operano in totale autonomia, non sono soggetti a forme di controllo o indirizzo da parte del Rettore che li ha proposti, né possono essere da quest'ultimo revocati.
6. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare a maggioranza:
 - il Presidente, che deve essere obbligatoriamente scelto tra i membri di cui al comma 2, lett. a), che dura in carica per la durata del suo mandato;
 - il Vicepresidente da scegliersi fra i componenti del Consiglio e che dura in carica per la durata del suo mandato;
 - l'Organo di Controllo che dura in carica tre anni;
 - il Segretario Generale, il quale dura in carica per il tempo stabilito dal Consiglio di Amministrazione che può revocarlo in qualsiasi momento.
7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due consiglieri o l'Organo di Controllo.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo diversa previsione dello statuto.
9. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per almeno la metà delle sedute dell'anno.

Art. 7

Funzione di indirizzo e di governo

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta l'esercizio della funzione di indirizzo e di governo attraverso l'indicazione delle linee strategiche sulle quali la Fondazione orienta i campi di azione e le proprie scelte, nel rispetto degli scopi statutari, nonché attraverso la proposizione delle iniziative che ritiene opportune per il bene della Fondazione.
2. In particolare, rientrano tra le competenze del Consiglio di Amministrazione:
 - a) l'individuazione delle linee generali nel rispetto delle quali vengono svolte l'amministrazione, la gestione patrimoniale e la politica degli investimenti;
 - b) l'approvazione del programma annuale delle attività;
 - c) l'eventuale delega a persone o gruppi di lavoro per la gestione di specifiche iniziative o attività legate al perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - d) l'approvazione del bilancio di esercizio e, ove richiesto, del bilancio sociale;
 - e) la costituzione di riserve facoltative ed il relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
 - f) l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;
 - g) la nomina e la eventuale revoca del Segretario Generale;
 - h) la nomina dell'Organo di Controllo, con la determinazione del relativo compenso annuo;
 - i) la ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità;
 - j) l'assunzione di partecipazioni in associazioni, fondazioni o società ovvero la fusione in altri enti;
 - k) l'approvazione e la modifica dello statuto, a maggioranza dei propri membri;
 - l) la dichiarazione di impossibilità di funzionamento della Fondazione, ai sensi dell'art. 15, a maggioranza dei propri membri.

Art. 8

Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno otto giorni prima della data fissata. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, viene inviata, a mezzo lettera raccomandata o comunicazione e-mail, al domicilio dei singoli consiglieri ed al Segretario Generale e all'Organo di Controllo. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
3. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale e sono firmati, così come i relativi estratti, dal Presidente e dallo stesso Segretario Generale.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede della Fondazione. Esso può, tuttavia, riunirsi anche in modalità differenti, incluse modalità telematiche, a condizione che il Presidente sia posto in grado di accertare l'identità di tutti i partecipanti e quest'ultimi siano posti in grado di partecipare efficacemente alla seduta.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i legali rappresentanti di coloro che abbiano contribuito alla Fondazione, a condizione che ciò sia esplicitamente previsto al momento dell'accettazione del contributo o della donazione e che sia previsto nella convocazione.

Art. 9

Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sul suo andamento generale e sovrintende sull'andamento della gestione.
3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con efficacia immediata, anche nei confronti dei terzi, e condizionata alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.
4. La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.
5. Per atti determinati e categorie di atti od affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire procure anche a soggetti estranei alla Fondazione.

Art. 10

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, precisandosi che di fronte ai terzi la presenza e/o la firma del Vicepresidente, attestano di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art. 11

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale assume la gestione della Fondazione secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e in attuazione delle deliberazioni adottate dal medesimo Consiglio; predispone gli atti a cura della Fondazione, cura la formazione degli inventari, del progetto di bilancio e del rendiconto annuale dell'attività svolta.
2. Il Segretario Generale dura in carica per il tempo stabilito dal Consiglio che lo ha nominato, salvo revoca anticipata da parte dello stesso Consiglio.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'inquadramento giuridico e sul trattamento economico del Segretario Generale.

Art. 12

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è monocratico, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti esterni al proprio seno, che hanno i requisiti professionali richiesti per l'esercizio del controllo legale dei conti.
2. L'Organo di Controllo dura in carica per tre anni.
3. L'Organo di Controllo esercita le funzioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore e, ricorrendone i presupposti, le funzioni di cui all'art. 31 del Codice medesimo.
4. L'Organo di Controllo assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Codice etico

1. La Fondazione, i suoi organi, i Consiglieri e tutti coloro che sono coinvolti nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle azioni programmate dalla Fondazione si attengono ad un codice etico e di condotta generale, coerente con il Codice Etico della Scuola Superiore Sant'Anna ed ispirato ai seguenti principi:
 - a) rispetto della volontà della Fondatrice e tutela dei beni donati;
 - b) rapporto fiduciario con la Fondatrice (e/o con il suo rappresentante in Consiglio di Amministrazione), in un'ottica di collaborazione e di condivisione delle finalità;
 - c) visibilità pubblica delle attività della Fondazione e delle eventuali donazioni o lasciti testamentari ad essa devoluti;
 - d) trasparenza nella rendicontazione dell'impiego delle risorse utilizzate;
 - e) sostenibilità e durevolezza di progetti, servizi e attività.

Art. 14

Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il progetto di bilancio è predisposto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore, e viene trasmesso all'Organo di Controllo, che provvede a redigere opportuna relazione.
3. Il progetto di bilancio, con la relazione dell'Organo di Controllo, deve restare depositato presso la sede della Fondazione per i quindici giorni di calendario che precedono la data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi per l'approvazione entro il termine stabilito dalla legge.
4. La relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione ed agli investimenti realizzati.
5. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, su delibera del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione medesimo adotta il bilancio sociale, redatto in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 15

Fusione, estinzione e liquidazione

1. Se si presentassero condizioni di limitata operatività, al fine di assicurare il perseguimento delle sue finalità, il Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del membro indicato alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6, può deliberare la fusione con altra fondazione o la trasformazione in associazione, ferma restando la finalità del patrimonio.
2. L'estinzione della Fondazione per impossibilità di funzionamento, anche eventualmente dovuta ad insufficienza del patrimonio, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Di tale estinzione è data immediata comunicazione, mediante lettera raccomandata, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eventualmente assenti. La Fondazione provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore, determinando le modalità di liquidazione. In mancanza si applicano gli articoli 12 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
3. L'intero patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili, che residuerà alla liquidazione, sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, su

indicazione del membro indicato alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6, affinché sia destinato permanentemente per il perseguimento di analoghe finalità.

Art. 16 **Libri Sociali**

1. La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione medesimo;
 - b) il libro dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dell'Organo di Controllo medesimo;
 - c) il registro dei volontari, di cui all'art. 17, comma 1 del Codice del Terzo settore.
2. I membri degli organi della Fondazione hanno sempre diritto di esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

Art. 17 **Rapporti di lavoro e volontariato**

1. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore a proposito del trattamento normativo ed economico dei lavoratori direttamente dipendenti.
2. Nel bilancio sociale o, in sua assenza, nella relazione al bilancio di esercizio si attesta il rispetto della previsione di cui al comma 1.
3. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore. Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, comma 4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Art. 18 **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo settore e, in via subordinata, del codice civile e della normativa di settore vigente.

Art. 19 **Norme transitorie sulla composizione degli organi**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione in carica decade, rimanendo in carica fino alla designazione del nuovo, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, fatto salvo il membro di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) che rimane in carica.
2. In sede di prima applicazione ed al fine di evitare la scadenza contestuale di tutto il Consiglio di Amministrazione, i membri di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) sono designati dal Rettore della Scuola Superiore Sant'Anna e scadono, rispettivamente, dopo due, tre, quattro e cinque anni, secondo l'ordine stabilito in base alla loro età anagrafica crescente. Alla loro scadenza, essi sono

confermati o sostituiti, per la durata stabilita dal presente statuto e nelle forme previste dal medesimo art.6.

Il membro di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), attualmente in carica, rimane in carica vita natural durante ed ha la facoltà di indicare il soggetto designato a subentrargli in caso di morte, dimissioni o impedimento come previsto dal medesimo art. 6, comma 2, lett. b).

I membri così nominati operano in autonomia, non sono soggetti a forme di controllo o indirizzo da parte del Rettore che li ha nominati, né possono essere da quest'ultimo revocati.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente statuto, decade il Revisore dei conti, che rimane in carica fino alla designazione dell'Organo di Controllo da parte del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 20

Norme transitorie sulla qualifica di "Onlus"

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore medesimo, la Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. n. 460 del 1997 e si iscrive all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Eventuali disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui al comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la Fondazione:
 - a) opera nei seguenti settori di cui all'art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 460 del 1997: beneficenza, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell'arte, ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;
 - b) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, a sostegno di studenti e giovani ricercatori di talento e meritevoli, ma privi di mezzi, al fine di consentire loro l'accesso ai più elevati livelli di formazione universitaria;
 - c) non svolge attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - e) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
 - f) l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS». A decorrere dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del presente statuto.